

ISTITUTO COMPRENSIVO "Duccio Galimberti"

Piazza Solidarietà e volontariato n. 3 12010 BERNEZZO C.F. 96060340047

Tel.: 0171 82203 - E-mail: cnic839005@istruzione.it

Posta certificata: CNIC839005@PEC.ISTRUZIONE.IT Sito <http://www.icbernezzo.gov.it/>

Prot.(vedi segnatura)

All'Albo on-line
Al Sito Web dell'Istituto
Sezione Amministrazione
Trasparente
Alle Aziende interessate

OGGETTO: : Annullamento in autotutela Bando per il conferimento dell'incarico di RSPP (prot. n.209 del 25.01.2021)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt.2, 32, 33 e 40;

VISTA la legge 24/12/2007, n.244;

VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 così come modificata dalla legge 11/02/2005, n.15 e dal .L.14/03/2005, n.35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14/05/2005, n.80;

VISTO l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nonché dell'espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro con prot. 209 del 25.01.2021;

DATO ATTO che, dall'esame dei rilievi pervenuti dal partecipante nonché da una approfondita disamina dell'avviso pubblicato e degli atti ulteriori, emergono le seguenti criticità:

- a) presenza di riferimenti all'abrogato d. lgs. n. 163/2006;
- b) ammissione alla comparazione anche di soggetto non in possesso di pre-requisito di partecipazione;
- c) assenza di specificazione, in ordine al prerequisito, degli elementi atti a verificarne la sussistenza;
- d) assenza di riferimenti alla presenza e/o comparazione con metaprodotto o convenzioni in ambito di Mepa - mercato elettronico e Consip, anche in ordine ai costi;

e) limitazione nei confronti dei soggetti professionisti che assorbono le censure - peraltro fondate - avanzate da WTD in merito all'attribuzione del punteggio relativamente titolo di studio e attestazione di partecipazione a corsi specifici come formatore;

CONSIDERATA la comunicazione avvio del procedimento per annullamento in autotutela ex art. 21 octies – nonies del Bando per il conferimento dell'incarico di RSPP (prot. n.572 del 01.03.2021);

CONSIDERATE le osservazioni avanzate dallo Studio WTD prot.n.680 del 08.03.2021 in modo specifico il punto a); b-c);d) in cui viene osservato nello specifico per ogni singolo punto :

a) la presenza di un riferimento all'abrogato d.lgs. n. 163/2006 è irrilevante, trattandosi oltretutto di procedimento per l'affidamento di un incarico che non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;

b-c) non si comprende quale sia il soggetto ammesso sebbene non in possesso di un pre-requisito di partecipazione, né di quale requisito si tratti; in ogni caso, il concorrente in questione non risulta essere la scrivente Società, che per contro possiede tutti i requisiti di partecipazione ed ha formulato la migliore offerta, ed ha pertanto interesse a vedersi aggiudicato l'incarico a prescindere da possibili criticità che abbiano interessato la posizione di altri soggetti partecipanti;

d) è poi irrilevante la mancata comparazione con metaprodotto e convenzioni Mepa e Consip, non risultando che detta comparazione costituisca un adempimento necessario per l'affidamento dell'incarico di RSPP;

RILEVATO il riscontro fornito da questo Istituto (prot. n.759 del 10.03.2021) con cui non vengono accolte le osservazioni in quanto:

punto b-c. Si osserva che la società WTD non possiede il prerequisito relativo al raggiungimento della sede della scuola previsto in un tempo massimo un'ora , con relativo tempo di percorrenza. Il possesso dei prerequisiti rappresenta la condizione di ammissibilità, conseguentemente non è possibile procedere con un'aggiudicazione a favore della società richiedente.

punto d. Per tutelare gli interessi della PA si precisa che la convenzione Consip esiste ed è attiva dall'inizio di febbraio <https://www.sintesispa.it/convezione-con-consip/>

CONSIDERATO CHE “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quanto i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti considerati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St. Sez. V,7 giugno 2013 n. 3125);

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo, sussistendo motivi di pubblico interesse ispirati al principio di correttezza e di buona fede dell'azione amministrativa:

1. ANNULLAMENTO della procedura di "Selezione per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nonché dell'espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro con prot. n. 209 del 25.01.21 e di tutti gli atti correlati e conseguenti, ivi compreso l'atto di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. Di inviare il provvedimento a tutte le Aziende interessate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Milva RINAUDO

Firmato digitalmente ai sensi del D.L. vo 82/05 e s.m.i.